

Alla 6' Commissione Permanente – Finanze e Tesoro - del Senato  
Roma 18 Gennaio 2012.

On.le Presidente Baldassarri, On.li Signori Senatori,

nella presentazione della nostra Associazione e nel documento approvato dal 1' Congresso nazionale, tenutosi a Lecce lo scorso mese di ottobre, sono indicati gli obiettivi che intendiamo perseguire, nell'esclusivo interesse della giusta applicazione della normativa fiscale.

Come Uncat riteniamo che il pagamento dei tributi dovuti alla Stato sia un dovere ineludibile del contribuente, ma ricordiamo che allo stesso si deve accompagnare l'analogo dovere da parte dei poteri pubblici, di una corretta amministrazione dei fondi dagli stessi percepiti.

Ciò per togliere ogni presunta giustificazione morale all'evasione.

Dividiamo queste nostre osservazioni, che abbiamo volutamente contenuto agli elementi essenziali, in due campi: merito e processo tributario.

#### **MERITO**

Riteniamo che nel merito sia necessario impostare il rapporto tra Amministrazione e Contribuenti sulla base della reciproca correttezza, tenendo però conto del fatto che il potere delle Agenzie nei confronti di questi ultimi è stato così ampliato da richiederne un esercizio accurato e rispettoso.

Un passo in tal senso era stato fatto con l'emanazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente; purtroppo in sede attuativa, quei principi sono stati clamorosamente disattesi, in primis dallo stesso Legislatore.

Vogliamo ricordare con estrema fermezza che la materia tributaria è assolutamente tecnica e, come tale, necessita di una stesura precisa e facilmente comprensibile; la maggior parte dei contribuenti non lavoratori dipendenti è composta da soggetti per i quali l'interpretazione delle norme, che comunque devono applicare, non è compito facile e di immediata comprensione.

La complessità legislativa crea problemi non solo ai contribuenti, ma anche agli Organi dello Stato che pure devono applicarla.

Nel capo dell'Ires, poi, la differenziazione tra il bilancio civilistico e il risultato imponibile dell'esercizio ha assunto caratteri divergenti estremamente elevati, con risultati alle volte assurdi, quali quelli di considerare dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi che, soprattutto in momenti di difficoltà generalizzata delle imprese, porta a far tassare, in parte, dei componenti negativi di reddito.

./.

Si ricorda che, a seguito di alcune sentenze della Cassazione, sono ormai parte del diritto italiano gli istituti della elusione e dell'abuso del diritto; si tratta di concetti estremamente delicati per i quali una precisa definizione legislativa non è, a nostro avviso, ulteriormente procrastinabile.

Medesima considerazione vale per l'istituto della interposizione fittizia.

La legislazione e l'accertamento non devono volgere a creare materia imponibile bensì imporre la giusta tassazione, sul principio della reale capacità contributiva (art.53 Costituzione).

Per questo motivo, insistere sull'equiparare prelievi personali a ricavi, come nel caso dell'art 32 DPR 600/73, gravando il contribuente di una prova quasi diabolica per liberarsi dalla presunzione, rischia di diventare controproducente.

Dal punto di vista della procedura delle verifiche, soprattutto nei confronti dei professionisti che hanno diritto al segreto professionale, abbiamo avuto casi nei quali, di fronte alla richiesta degli stessi di avvalersene, la risposta dei verificatori è stata di richiedere alla Procura della Repubblica l'autorizzazione a superarlo.

Non chiediamo particolari garanzie per le verifiche negli Studi Professionali per quanto riguarda l'attività propria di verifica, ma generalizzare la possibilità di esame dei fascicoli relativi ai rapporti con i clienti importa una violazione della riservatezza per noi inaccettabile.

Sul punto chiediamo una precisa espressione della volontà del Legislatore.

In materia di aumento dell'Iva, già passata al 21%, ci permettiamo di segnalare il rischio che chi subisce l'incremento sia propenso a partecipare all'evasione quanto lo stesso operatore economico. Ad esempio, in caso di riparazione dell'auto per il privato, se lo stesso non ottiene una deduzione almeno pari all'Iva che sostiene, ha più interesse ad evitare la fatturazione per non pagare tale imposta, garantendo così all'operatore economico il vantaggio di non pagare le imposte dirette su tale corrispettivo evaso.

Questo esempio interessa la platea dei contribuenti finali; forse sarebbe il caso di allargare gli oneri parzialmente deducibili, per far emergere i ricavi conseguenti.

## **PROCESSO TRIBUTARIO**

Per quanto riguarda il processo tributario, è a nostro avviso ormai essenziale che lo stesso assurga alla medesima dignità e professionalità degli altri riti.

./.

In particolare si dovrebbero rendere effettivamente esecutive le sentenze anche nei confronti della P.A. per quanto riguarda i rimborsi e le spese legali, così come le stesse dovrebbero essere riconosciute se, in corso di causa, la Agenzia riconosce l'errore e ritira l'atto.

Nel caso di cessata materia del contendere, quasi sempre il giudice compensa le spese, non considerando la soccombenza virtuale e il costo che il contribuente ha già sostenuto per l'inizio della sua difesa.

Questo problema potrebbe parzialmente risolversi permettendo al contribuente di compensare i crediti accertati dal giudice e le spese legali riconosciute con le imposte da pagare.

Si dovrebbe anche prevedere il riconoscimento di un rimborso del danno subito dal contribuente, se non generalizzato, almeno nelle ipotesi in cui l'Agenzia abbia disatteso l'eventuale istanza di annullamento in autotutela e poi la sentenza della commissione tributaria abbia annullato l'atto accogliendo le medesime lamentele, in ciò dimostrando l'inutilità della lite portata avanti dalla PA

Come abbiamo chiaramente espresso nell'allegata Mozione Congressuale, i seguenti caratteri del nuovo Giudice Tributario sono fondamentali per assicurare una corretta applicazione del giusto processo:

1. Introduzione di un giudice togato a tempo pieno con eventuale previsione, nel giudizio di primo grado, del giudice monocratico per le cause di modesta entità;
2. Dipendenza funzionale ed economica delle Commissioni Tributarie direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, eventualmente, dal Ministero della Giustizia,.
3. Garanzia di parità di trattamento alle parti in causa, di terzietà del giudice tributario e di sua completa indipendenza;
4. Garanzia dell'effettiva applicazione del principio di soccombenza in materia di spese di giudizio;
5. Riconoscimento della tutela cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo.
6. Attribuzione alla Commissione Tributaria Provinciale del potere di autorizzare la riscossione provvisoria e l'adozione di misure cautelari a seguito della notifica dell'accertamento;
7. Revisione del sistema delle prove utilizzabili dal contribuente nel processo tributario con l'introduzione, in applicazione anche del principio del giusto processo, della "*prova testimoniale scritta*" analogamente a quanto già previsto in altre giurisdizioni, e del principio di pari dignità delle parti in causa;
8. Vigilanza del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dei presidenti delle Commissioni sul rispetto del termine di 30 giorni previsto per il deposito delle sentenze emesse;
9. Introduzione del principio secondo cui le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al contribuente, anche se non passate in giudicato, costituiranno titolo per la cancellazione delle eventuali iscrizioni ipotecarie o di altre misure cautelari;

./.

10. Coordinamento delle regole di tutela del debitore e del terzo sulle procedure di esecuzione forzata tributarie con le norme costituzionali sul giusto processo;

Noi riteniamo questi elementi il fondamento minimo del giusto processo in materia tributaria; ci permettiamo di ricordare che nel confronto tra il contribuente e lo Stato, il primo deve affrontare in prima persona le spese di difesa, che non sempre sono poi rimborsate nelle sentenze a suo favore o, quando lo sono, richiedono azioni nei confronti dell'Agente per introitarle.

Ciò diversamente da quanto concesso alle Agenzie e all'Agente della Riscossione per la riscossione degli importi dovuti, o asseritamente dovuti, allo Stato, ai quali sono state riservate corsie privilegiate in materia esecutiva.

Soffocare il contribuente per recuperare gli importi dovuti non pare cosa saggia; una volta accertato correttamente il dovuto è necessario offrire la possibilità di emendersi (magari prevedendo gradi di recidiva) senza doverlo costringere a chiudere l'attività.

A tal fine si dovrebbe preveder la possibilità di rateizzazione allargata per tutte le imposte dovute, seppur con idonee garanzie; su questo punto, riteniamo corretto che l'Agente della Riscossione possa attivare misure cautelari in itinere del percorso processuale, ma del tutto illegittimo che lo stesso possa iniziare azioni esecutive prima dell'accertamento definitivo del debito fiscale.

Sempre relativamente alle garanzie bisognerebbe affrontare realisticamente il problema del trasferimento delle stesse ad esempio tra diversi beni del soggetto interessato o di terzi datori di ipoteca.

Oppure escludere l'iscrizione di ipoteca sulla casa in caso di debito rateizzato.

Si vuole sommessamente rammentare che in caso di piccolo imprenditore, l'iscrizione ipotecaria sulla casa potrebbe pregiudicare i suoi rapporti con il sistema bancario, creando così le premesse per un possibile fallimento.

## CONCLUSIONI

Il problema tributario ha un aspetto formale ed uno sostanziale; la promulgazione di leggi, sempre più oscure e complesse, determina soltanto confusione nei contribuenti e nell'amministrazione.

Le leggi fiscali, dal momento che interessano qualunque tipo di contribuente, dovrebbero essere semplici e scritte con chiarezza; il contenzioso è anche conseguenza di questa scrittura delle leggi.

./.


La realtà vera del problema è che se non si crea e si coltiva una cultura dello Stato che faccia assimilare al contribuente la dimensione etica del dovere di pagare le imposte e ai governanti che sono responsabili del modo in cui l'Amministrazione raccoglie ed essi spendono i soldi loro faticosamente consegnati, il rapporto fiscale resterà senza soluzione, se non quella di mantenere un elevato contenzioso e una reciproca diffidenza tra contribuenti ed Amministrazione.

In altri termini, si chiede la concreta applicazione dei principi di collaborazione e buona fede già enunciati dallo Statuto dei diritti del contribuente, che dovrebbe essere utilizzato quale "chiave di lettura" di tutta la legislazione in materia, ed altresì si chiede che il principio costituzionalmente garantito di cui all'articolo 53 della Carta non resti lettera morta, ma si concretizzi nel suo duplice aspetto, da un lato quello del "dovere" e dall'altro quello del "diritto".

Il cittadino ha sicuramente il dovere di contribuire ma ha nel contempo ha diritto alla giusta tassazione, ad una contribuzione equa.

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Il Presidente



Avv. Patrizio Tumietto